

Norme per la riproduzione fotomeccanica dei documenti degli Archivi ecclesiastici

Con lettera n. 352.779/210 del 31 luglio 1978 il Segretario di Stato, Card. Jean Villot, ha trasmesso il testo del seguente Regolamento, che ha lo scopo di orientare, con precise e prudenti indicazioni, i responsabili degli Archivi ecclesiastici a concedere l'autorizzazione alle riproduzioni fotomeccaniche dei documenti esistenti negli stessi Archivi.

In risposta a richieste relative alla microfilmatura di fondi archivistici di Enti ecclesiastici, a chiarimento e completamento delle Istruzioni della Pontificia Commissione per gli Archivi ecclesiastici d'Italia (5.XII.1960: A.A.S., 1960, p. 1022 ss) e delle direttive emanate in varie occasioni dalla Segreteria di Stato, si stabilisce quanto segue:

ART. 1

Gli Archivi ecclesiastici sono disponibili alla ricerca degli studiosi nel rispetto delle finalità degli Enti da cui promanano, sotto la responsabilità di chi Presiede agli Archivi stessi.

Le Autorità ecclesiastiche dispongano tempestivamente, perché la selezione del materiale da conservarsi negli archivi venga compiuta da persone competenti e di fiducia. Il materiale selezionato, anche se riprodotto, non deve essere distrutto.

ART. 2

La riproduzione dei fondi archivistici a mezzo di operazioni fotomeccaniche (microfilm, fotocopie, xerografie) a scopo conservativo da parte dei singoli Enti è raccomandata, a scopo di ricerche di studio, chiaramente indicate, è permessa, con il permesso dell'Autorità competente.

La riproduzione di interi fondi archivistici a scopo di ricerca da compiersi per conto di Istituti scientifici o di privati può essere concessa soltanto dagli Ordinari, dopo previo e maturo esame della richiesta.

ART. 3

La riproduzione fotomeccanica dei fondi archivistici a scopo conservativo non è sottoposta a limiti di tempo. Per scopo di ricerca e

studio è stabilito un limite minimo di 70 anni, con scatto di apertura di dieci in dieci anni; ferme restando le disposizioni in vigore per gli Archivi della Curia Romana.

I documenti riservati o segreti non siano concessi allo studio e alla riproduzione; sono però ammesse eccezioni, per una ricerca scientifica indicata, previo esame della richiesta da parte dell'Archivista o di un incaricato di fiducia.

Documenti di carattere privato e riservato che si riferiscono a individui, Famiglie, Enti non possono concedersi senza previa espressa licenza degli interessati.

La riproduzione dei registri parrocchiali si può concedere fino al limite di 70 anni.

ART. 4

Le operazioni di riproduzione devono essere compiute da personale specializzato. Si prendano ampie garanzie per la conservazione del materiale archivistico, e si abbia speciale riguardo per le condizioni generali dei documenti (stato di conservazione, fragilità del materiale, le rilegature, le miniature ecc.).

Se gli Enti ecclesiastici non dispongono di propria attrezzatura per la riproduzione è ammesso che il lavoro si eseguisca da altri Enti con personale qualificato e garantito, sotto la responsabilità dell'Archivista. Il lavoro sia compiuto nella sede dell'archivio o in un centro ecclesiastico di comodo accesso, garantendo il sollecito ritorno del materiale alla sua sede.

Precise condizioni, debitamente pattuite e sottoscritte, siano poste a chi rivolge domanda, specialmente quando sia richiesta la riproduzione di fondi e di parte cospicua di essi.

Dette condizioni riguardano: *a*) gli scopi di lucro o di mera ricerca scientifica; *b*) la messa a disposizione del pubblico in centri di studio; *c*) gli usi che si intendono fare dei documenti ottenuti.

Si richieda la cessione di una copia delle riproduzioni (per i microfilm normalmente in negativo da conservarsi nell'archivio).

Si stabilisca inoltre: *a*) il rimborso delle spese di riproduzione per i lavori compiuti direttamente dai servizi ecclesiastici; *b*) il risarcimento per eventuali danni recati al materiale riprodotto; *c*) un congruo compenso se l'impresa ha scopo di lucro.